

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 5418

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(TERZI DI SANT'AGATA)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(CANCELLIERI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(SEVERINO DI BENEDETTO)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GRILLI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009

Presentato il 7 agosto 2012

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il disegno di legge in esame è finalizzato a ratificare e a dare esecuzione all'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America, in materia di cooperazione di polizia nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità.

L'Accordo sancisce l'impegno dei due Paesi a collaborare, nel quadro delle legislazioni nazionali e degli accordi internazionali, senza incidere sulle procedure di assistenza giudiziaria internazionale, nell'azione di prevenzione e di attività

investigativa di contrasto alle forme gravi di criminalità, attraverso la facoltà di interrogazioni automatizzate dei dati dattiloscopici e dei profili del DNA (articoli 2, 4 e 7).

Gli organismi designati per la sua esecuzione sono: per l'Italia, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e, per gli Stati Uniti d'America, il Dipartimento di giustizia e il Dipartimento per la sicurezza interna (articolo 23).

La conclusione dell'Accordo, i cui negoziati hanno avuto inizio il 13 febbraio

2009, si è resa necessaria per rafforzare la cooperazione di polizia, attraverso una condivisione delle informazioni e uno sviluppo di tecnologie automatizzate che favoriscano più incisive forme di controllo, soprattutto alle frontiere.

L'intesa, nel suo articolato, concentra la propria portata applicativa sulla prevenzione e sulla lotta contro le forme gravi di criminalità transfrontaliera e il terrorismo, ispirandosi al Trattato intergovernativo fatto a Prüm il 27 maggio 2005, a cui l'Italia ha aderito ai sensi della legge n. 85 del 2009.

Ai fini dell'attuazione dell'intesa, le Parti garantiscono la disponibilità dei dati di riferimento (profili del DNA e dati identificativi del DNA, dati dattiloscopici e identificativi delle impronte digitali), creati per la prevenzione e le investigazioni sulle forme gravi di criminalità, purché non consentano l'identificazione diretta del soggetto interessato (articolo 3).

L'intesa prevede che vengano individuati i punti di contatto nazionali e gli accordi di attuazione (articolo 5). Sono inoltre indicate le procedure per la composizione delle controversie (articolo 19).

Nello specifico, l'Accordo, nel rispetto delle competenze degli organi attuatori, autorizza i rispettivi punti di contatto nazionali ad accedere, tramite interrogazioni automatizzate, ai dati di riferimento contenuti sia nei sistemi nazionali di identificazione delle impronte digitali appositamente creati, sia negli schedari dei profili del DNA.

Le interrogazioni possono essere effettuate solo singolarmente, nel rispetto delle reciproche legislazioni nazionali, ed esigono una chiara concordanza. Il confronto dei dati dattiloscopici e dei profili del DNA con i dati di riferimento conservati dalla Parte responsabile dello schedario è effettuato dai punti di contatto nazionali interroganti mediante trasmissione dei dati di riferimento necessari per una chiara concordanza (articoli 4 e 7). Le intese attuative definiscono i limiti quantitativi delle richieste e le modalità tecniche e procedurali di accesso alle banche dati con riferimento a un

gruppo esaustivo di reati che formeranno oggetto di cooperazione sostanzialmente individuabili nelle fattispecie punibili con una pena privativa della libertà superiore nel massimo ad un anno o con una pena più severa (articolo 5).

Qualora si constati la concordanza di dati dattiloscopici o di profili del DNA, nell'ambito della procedura esaminata, la trasmissione degli ulteriori dati avviene in base alle procedure della Parte richiesta e nel rispetto della propria legislazione nazionale (articoli 4, 5 e 6 per le impronte digitali; articoli 7, 8 e 9 per i profili di DNA).

Una disciplina particolare, relativa allo scambio di informazioni per fini preventivi in materia di criminalità organizzata e di terrorismo, è prevista dall'articolo 10, la cui attuazione comporta l'individuazione di ulteriori punti di contatto nazionali.

Un elevato livello di sicurezza viene riservato alla trattazione delle informazioni e dei dati personali e sensibili (articolo 11). Nell'Accordo vengono indicati i limiti al trattamento dei dati e delle informazioni (articolo 12), le procedure per la rettifica, il blocco o la cancellazione dei dati (articolo 13), le modalità di documentazione e le misure tecniche e organizzative tese alla sicurezza (articoli 14 e 15). È sancita la trasparenza delle procedure (articoli 16 e 17) nonché la non incidenza dell'Accordo su diritti e su obblighi derivanti da altri accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, sottoscritti dall'Italia e dagli Stati Uniti d'America (articolo 18).

Circa le spese derivanti dalla sua attuazione, nell'Accordo viene sancito che ciascuna Parte onora quelle sostenute dalle proprie autorità (articolo 20).

L'Accordo ha durata illimitata e sono previste procedure per la sua modifica (articoli 21 e 22).

L'Accordo entrerà in vigore alla data della comunicazione più recente relativa all'ultimazione delle procedure interne applicabili. Le disposizioni relative ai profili del DNA saranno vigenti non appena entrambi i Paesi saranno in grado di applicarle e previo scambio di notifiche tra le Parti (articolo 24).

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, e successive modificazioni)

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA:

- ☒ SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
☐ INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
☐ INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
☐ SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
☐ SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento:

Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità.

B)

Amministrazione o altro soggetto proponente

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Amministrazione competente

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza

C) TIPOLOGIA DELL' ATTO

	NUMERO
Schema Decreto Legge	
Schema Disegno di Legge	X
Atto Parlamentare	
Schema Decreto Legislativo	
Schema D.P.R.	

D)

	NUMERO	PROPONENTE
Emendamento		
Subemendamento		

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE

Articolo	Comma
art. 4	
art. 7	

PER LA COPERTURA:

Articolo	Comma

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

Articolo	Comma

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato
(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

SI	NO
	☒

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. 4

Interrogazione automatizzata dei dati dattiloscopici

A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. 7

Interrogazione automatizzata dei profili DNA

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	NO
----	----

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C. 1)

Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

--

C. 2)

Metodologia di calcolo

--

e/o

C. 3)

Altre modalità di quantificazione e valutazione

Oneri stimati sulla base della valutazione dei costi effettuata dalla società Hewlett-Packard fornitrice del sistema AFIS, nonché dagli uffici della Direzione Centrale Anticrimine e della Polizia Criminale.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

D) Effetti finanziari
SEZIONE II
Tabella 1

« Carico dello Stato

Articolo	Anno 1				Anno 2				Anno 3				A regime	Anno terminale
	Corrente			c/Cap.	Corrente			c/Cap.	Corrente			c/Cap.		
	Annuale	Perm.	L.I.		Annuale	Perm.	L.I.		Annuale	Perm.	L.I.			
Art. 4				-9.922.000										
Art. 7				-242.000										
Totale effetti finanz. negativi				-10.164.000										
Totale effetti finanz. positivi														

« Carico di altre Pubbliche Amministrazioni

Articolo	Anno 1			c/Cap.	Anno 2			c/Cap.	Anno 3			c/Cap.	A regime	Anno terminale
	Corrente				Corrente				Corrente					

spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o
— ingenti entrate o le minori spese devono essere indicate con

SEZIONE II
TABELLA 1bis

(Da compilarsi obbligatoriamente solo nei casi indicati nel manuale)

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI PER L'ART.....COMMA.....

Effetti finanziari e
carico dello Stato:

[illegible]

SEZIONE II

Tabella 2

RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

carico dello Stato

Carico dello Stato																	
Articolo Comma.....	Anno 1					Anno 2					Anno 3					A regime	Anno terminale
	Corrente			c/Cap.		Corrente			c/Cap.		Corrente			c/Cap.			
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.		
4				-9.922.000													
7				-242.000													
le effetti finanz. negativi				-10.164.000													
le effetti finanz. positivi																	
le generale effetti finanz. negativi																	
le generale effetti finanz. positivi																	

carico di altre Pubbliche Amministrazioni

Articolo Comma.....	Anno 1		Anno 2		Anno 3		A regime	Anno terminale
	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.		
le effetti finanz. negativi								
le effetti finanz. positivi								

In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con o positivo.

Tabella 2 bis

RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

[illegible][illegible]

Le nuove o maggiori spese devono essere indicate con segno negativo; le minori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

SEZIONE III

MODALITA' DI COPERTURA UTILIZZATE

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)			

MODALITA' DI COPERTURA:

A) Fondi speciali

Anno 1	Anno 2	Anno 3
--------	--------	--------

Tabella A

Ministero XYZ			
Ministero XYZ			
Ministero XYZ			

Tabella B

Ministero XYZ			
Ministero XYZ			
Ministero XYZ			

Totale fondi speciali			
-----------------------	--	--	--

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

Legge	Articolo	Comma	Anno 1	Anno 2	Anno 3

Totale riduzione autorizzazioni di spesa			
--	--	--	--

C) Nuove o maggiori entrate

Legge	Articolo	Comma	Anno 1	Anno 2	Anno 3

Totale Nuove o maggiori entrate			
---------------------------------	--	--	--

TOTALE COPERTURA (A+B+C)			
--------------------------	--	--	--

**PER GLI ONERI A CARICO DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI:**

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LE ALTRE P.A. (come da Tab. 2)			

MODALITA' DI COPERTURA:

A) Totale le trasferimenti dal Bilancio dello Stato			
--	--	--	--

B) Nuove o maggiori entrate per l'Ente

-			
-			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			

C) Minori spesa per il bilancio dell'Ente

-			
-			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)			
---------------------------------	--	--	--

SEZIONE IV**CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

Tale sezione va compilata a cura dell'Amministrazione proponente, ai sensi dell'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Descrizione sintetica

La previsione di spesa può essere soggetta alle oscillazioni derivanti da successive intese di adempimenti pattizi ai sensi dell'articolo 24 dell'Accordo in questione.

SEZIONE V**EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA**

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Saldo netto da finanziare			
Fabbisogno di cassa del settore			
Indebitamento netto			

Note:

TIMBRO DI VERIFICA DELLA
RELAZIONE TECNICA, DATA E FIRMA
DEL RAGIONIERE GENERALE DELLO
STATO

RELAZIONE TECNICA -RIEPILOGO EFFETTI																	
Comina		DESCRIZIONE EFFETTI	n. entrata / spesa	n. tipologia	SALDO NETTO DA FINANZIARE						FABBISOGNO				INDEBITAMENTO NETTO		
					2012	2013	2014	importo annuo a regime	anno terminale	importo complessivo	2012	2013	2014	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		ONERI															
		Tipologia (autorizzazione, tetto di spesa, onere valutato)															
		oneri a carico dello Stato															
		dati dall'iscrizioni	\$	C	9.922.000	0	0	0	9999		9.922.000	0	0	9.922.000	0	0	
		proli DNA	\$	C	242.000	0	0	0	9.999		242.000	0	0	242.000	0	0	
		TOTALE ONERI			10.164.000	0	0	0	9999		10.164.000	0	0	10.164.000	0	0	
		COPIATURE															
		Fondo speciale di parte corrente MAE	\$	A	10.164.000	0	0	0	9999		10.164.000	0	0	10.164.000	0	0	
		TOTALE COPIATURE	\$	A	10.164.000	0	0	0	9999		10.164.000	0	0	10.164.000	0	0	
		EFFETTI COMPLESSIVI SUI SALDI	\$	A	10.164.000	0	0	0	9999		10.164.000	0	0	10.164.000	0	0	

Appendice

L'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità comporta i seguenti oneri finanziari a carico dello Stato in relazione all'attuazione delle collaborazioni indicate negli articoli 4 (interrogazione automatizzata dei dati dattiloscopici) e 7 (interrogazione automatizzata dei profili del DNA) che prevedono l'accesso automatizzato alle rispettive banche dati.

Il Servizio per la cooperazione internazionale della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza – Ministero dell'interno potrà essere designato quale punto di contatto nazionale per le attività previste dagli articoli 4, 5, 8 e 10 dell'Accordo, senza oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti e stanziati per la realizzazione della sala operativa internazionale presso il medesimo Servizio.

Articolo 4.

Per quanto concerne la realizzazione della collaborazione indicata dall'articolo 4 dell'Accordo, gli oneri connessi allo sviluppo del sistema automatizzato di identificazione delle impronte (AFIS), che derivano direttamente dall'attuazione dell'Accordo, sono stati stimati sulla base della valutazione dei costi effettuata dalla società Hewlett-Packard fornitrice dell'AFIS:

adeguamento delle infrastrutture *hardware* e aggiornamento del sistema euro 8.000.000,00

imposta sul valore aggiunto (IVA) euro 1.680.000,00

specifici interventi di *software* euro 200.000,00

IVA euro 42.000,00

Totale euro 9.922.000,00.

Gli adempimenti relativi alla prevista « interrogazione automatizzata dei dati dattiloscopici » rendono indispensabili un complessivo aggiornamento del *software* del sistema, a versioni espressamente concepite per l'interoperabilità internazionale, e un conseguente sviluppo dell'*hardware*.

Articolo 7.

In relazione alla realizzazione dell'interrogazione automatizzata di cui all'articolo 7 dell'Accordo, si osserva che la stima totale ammonta ad euro 242.000, ripartiti come segue:

adeguamento dei servizi di collaborazione applicativa finalizzata all'interrogazione automatizzata dei profili del DNA euro 100.000,00

IVA euro 21.000,00

adeguamento dell'infrastruttura tecnologica mediante l'acquisto di apparati rete e dispositivi *hardware* e *software* euro 100.000,00

IVA euro 21.000,00.

Si precisa che tali oneri sono necessari per ragioni di sicurezza, in quanto il collegamento con gli Stati Uniti d'America non può essere effettuato sulla rete europea TESTA, come previsto dalla decisione n. 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008.

Si precisa, inoltre, che i suddetti oneri sono imputabili esclusivamente al primo anno di decorrenza dell'Accordo e non sono necessari ulteriori interventi successivi.

Si aggiunge che è stato già realizzato l'adeguamento della richiamata sala operativa internazionale, per il quale non sono, quindi, necessari ulteriori oneri.

Per quanto concerne le misure tecniche per la tutela dei dati personali di cui all'articolo 15 dell'Accordo, in relazione alle procedure di interrogazione automatizzata degli schedari del DNA, esse sono previste nella bozza del regolamento di attuazione di cui all'articolo 16 della legge 30 giugno 2009, n. 85, e consistono in meccanismi di profilazione degli utenti, autenticazione, autorizzazione e registrazione degli accessi in analogia con le misure e con gli *standard* di sicurezza del sistema di indagine (SDI).

Pertanto, in ordine a tali aspetti non si ravvisa la necessità di ulteriori risorse economiche.

Si rappresenta che gli oneri aggiuntivi di euro 242.000 connessi alla realizzazione dell'interrogazione automatizzata di cui all'articolo 7 dell'Accordo, concernenti i dati relativi ai profili del DNA, e di euro 8.200.000 per lo sviluppo dell'AFIS, non trovano copertura, neanche parziale, negli accantonamenti previsti dalla legge per la realizzazione della banca dati del DNA.

Oneri complessivi dell'Accordo.

Pertanto l'onere complessivo dell'Accordo, da imputare al fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 2012, ammonta ad euro 10.164.000,00

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE 1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intesa, in piena coerenza con gli obiettivi del Governo, risponde all'esigenza di rafforzare la cooperazione di polizia tra i due Paesi per il contrasto alle forme gravi di criminalità transfrontaliera e al terrorismo, ispirandosi al Trattato intergovernativo fatto a Prüm il 27 maggio 2005.

Le Parti si impegnano, infatti, a rafforzare la cooperazione di polizia, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legislazione nazionale, nella prevenzione e nell'attività investigativa, senza incidere sulle vigenti procedure di assistenza giudiziaria internazionale, attraverso la condivisione di informazioni secondo il principio della disponibilità e reciprocità (articolo 2).

La facoltà di interrogazioni automatizzate prevista dall'accordo è esercitata unicamente per la prevenzione e per l'attività di contrasto alle forme gravi di criminalità.

Una specifica disposizione riguarda la prevenzione del terrorismo (articolo 10).

L'atto internazionale consente ai punti di contatto nazionali (individuati secondo la procedura di cui all'articolo 5) di accedere ai dati di riferimento contenuti sia nei sistemi nazionali di identificazione delle impronte digitali appositamente creati, che negli schedari dei profili del DNA, tramite interrogazioni automatizzate. Le modalità di trasmissione dei dati concordanti sono disciplinate dalla legislazione nazionale, nel rispetto dei diritti fondamentali e degli accordi internazionali in materia di protezione dei dati personali.

Successive intese attuative definiscono le modalità tecniche e procedurali relative alle interrogazioni automatizzate dei dati dattiloscopici e dei profili del DNA.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intesa, nel suo articolato, concentra la propria portata applicativa alla prevenzione e alla lotta contro le forme gravi di criminalità transfrontaliera e il terrorismo, ispirandosi al Trattato intergovernativo fatto a Prüm il 27 maggio 2005, a cui l'Italia ha aderito ai sensi della legge 30 giugno 2009, n. 85.

La citata legge ha istituito la banca dati nazionale del DNA, presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza

(articolo 5) e ha specificato che l'accesso ai dati è previsto anche « per le finalità di collaborazione internazionale di polizia » (articolo 12).

L'Accordo richiama, inoltre, i principi a tutela della *privacy* sia per quanto riguarda il trattamento e la durata della conservazione dei dati stessi, che per i limiti previsti per i dati conservati che non devono contenere alcun elemento che consenta l'identificazione diretta del soggetto interessato.

I principi fissati a tutela della *privacy* trovano uno specifico riconoscimento nel caso di trasmissione di dati personali e di altre informazioni per prevenire le forme gravi di criminalità, incluso il terrorismo (articolo 10).

L'Accordo comporta oneri finanziari ed è quindi soggetto a ratifica ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione.

Le materie e gli istituti previsti nell'Accordo rientrano nelle normali attribuzioni degli organi nazionali competenti per la sua esecuzione. Nell'articolato sono espressamente evidenziati i limiti della cooperazione, connessi alle competenze degli organi preposti all'attuazione dell'Accordo, in relazione alle legislazioni nazionali (articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9). In particolare, è espressamente evidenziato che l'Accordo non riguarda gli aspetti inerenti l'assistenza giudiziaria internazionale (articolo 2).

3) Indicenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'Accordo fa esplicito riferimento alla legislazione nazionale vigente nei due Paesi, che deve essere rispettata nell'attuazione delle forme di cooperazione previste.

L'atto richiama espressamente la prevalenza delle norme nazionali a tutela della *privacy* prevedendo, tra l'altro, che il livello di protezione dei dati deve essere almeno pari a quello dell'altro Stato (articolo 11).

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è compatibile con i principi e con le garanzie tutelate dalla Costituzione e, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'articolo 80 della stessa Costituzione (accordo che comporta oneri), si rende necessaria una legge di ratifica.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'Accordo rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione e non incide sulle competenze delle regioni e degli enti locali.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'Accordo non confligge con l'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto fa riferimento alla collaborazione di polizia tra i due Paesi, riservata alla competenza statale.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia non è oggetto di delegificazione o di semplificazione normativa.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sussistono, allo stato, progetti di legge all'esame del Parlamento riguardanti tale argomento.

- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risulta che sussistano giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE 2. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'Accordo è compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea in quanto riguarda la cooperazione bilaterale in materia di polizia, riservata alle competenze nazionali. Esso è inoltre compatibile con la normativa europea in materia di lotta al terrorismo e di lotta alla criminalità. Le Parti, tra l'altro, dovranno adeguarsi a eventuali variazioni della normativa italiana determinate da fonti dell'Unione europea.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono procedure di infrazione in materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'Accordo è compatibile con gli obblighi internazionali, con particolare riferimento alla risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990, in materia di cooperazione internazionale nel settore della lotta contro il crimine organizzato, e con la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1373 del 28 settembre 2001, in materia di cooperazione multilaterale contro il terrorismo.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono decisioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Intese bilaterali in materia di polizia sono sottoscritte anche da altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE 3. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'Accordo non reca nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Il testo dell'Accordo fa corretto riferimento ad atti aventi rilevanza internazionale. Viene, inoltre, effettuato un rinvio generico alla legislazione nazionale vigente, quale cornice entro la quale devono muoversi tutte le attività previste dall'intesa medesima.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non è stato effettuato ricorso alla tecnica della novella legislativa in quanto non sono state introdotte modifiche o integrazioni all'ordinamento vigente.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Nel testo normativo non sono presenti disposizioni aventi effetti abrogativi né espliciti né impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Trattandosi di un disegno di legge di ratifica di un accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Sono previste intese attuative per la definizione delle modalità tecniche e procedurali relative alle interrogazioni automatizzate di cui agli articoli 4 e 7. I punti di contatto nazionali sono individuati dalle Parti che ne disciplinano competenze e modalità di accesso (articoli 5 e 8).

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'amministrazione competente.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1. IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI.

1) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il presente Accordo si ispira al Trattato sulla cooperazione transfrontaliera contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale, fatto a Prüm il 27 maggio 2005 e al quale l'Italia ha aderito ai sensi della legge 30 giugno 2009, n. 85, al fine di rendere la cooperazione di polizia più aderente alle attuali esigenze dei due Paesi.

Il quadro normativo è quello riferito all'attività delle Forze di polizia. Più nello specifico, si richiama la legge 16 marzo 2006, n. 146, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 ».

2) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata della citazione delle relative fonti di informazione.

L'intesa mira a rafforzare i rapporti di partenariato tra i due Paesi attraverso una maggiore cooperazione di polizia nella prevenzione e nella lotta alle forme gravi di criminalità, in particolare al terrorismo. Ciò sulla base della considerazione che la condivisione delle informazioni e lo sviluppo delle tecnologie e tecniche investigative costituiscono componenti essenziali dell'azione di contrasto ai reati di grave allarme sociale.

3) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

La cooperazione prevista nell'Accordo, in linea con il contesto europeo, mira ad agevolare lo scambio di informazioni, attraverso la facoltà di interrogazioni automatizzate dei dati dattiloscopici e dei profili del DNA, tramite il raffronto dei dati di riferimento, interrogazioni effettuate caso per caso e nel rispetto della legislazione nazionale delle Parti.

L'Accordo, disciplinando la cooperazione di polizia nella lotta alle forme gravi di criminalità e al terrorismo, persegue l'obiettivo specifico di prevenire la commissione dei reati oggetto di cooperazione, punibili con una pena privativa della libertà superiore nel massimo ad un anno o con una pena più severa.

- 4) *Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.*

L'Accordo è finalizzato al rafforzamento della cooperazione bilaterale in materia di polizia, allo scopo di intensificare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata, nonché al terrorismo.

Gli indicatori che consentiranno di valutare il grado di collaborazione raggiunto sono connessi alle interrogazioni informatizzate tramite il raffronto dei dati e le eventuali concordanze.

- 5) *Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

Destinatarie dirette dell'Accordo sono le amministrazioni e le strutture nazionali già titolari delle attribuzioni necessarie per la sua attuazione e operanti nei settori in esame. Le disposizioni, inoltre, produrranno vantaggi per la collettività in relazione a una più elevata qualità dei controlli a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE.

I negoziati per la definizione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta alle forme gravi di criminalità sono stati avviati, su proposta statunitense, il 13 febbraio 2009 con un incontro a Roma tra le delegazioni composte da esperti di alto livello e si sono conclusi nel mese di maggio, dopo un altro incontro svoltosi il 24 aprile, attraverso uno scambio di comunicazioni tra le competenti amministrazioni e in particolare, per la Parte italiana, il Ministero dell'interno.

SEZIONE 3. LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO.

L'intervento normativo si rende necessario al fine di consentire lo sviluppo di tecnologie automatizzate che favoriscano più incisive forme di controllo, soprattutto alle frontiere.

La facoltà di interrogazione prevista dall'Accordo è esercitata unicamente per la prevenzione e per l'attività investigativa di contrasto alle forme gravi di criminalità, compreso il caso in cui per un soggetto identificato alla frontiera siano necessari ulteriori accertamenti.

SEZIONE 4. LA VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO.

L'intervento regolatorio proposto (ratifica parlamentare) è quello richiesto dalla Costituzione (articolo 80), in quanto l'Accordo comporta oneri a carico della finanza pubblica.

SEZIONE 5. LA GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

È stato valutato che la condivisione delle informazioni attraverso lo scambio di informazioni automatizzate potrà consentire una più efficace azione di contrasto alle forme gravi di criminalità, in particolare al terrorismo.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Non sussistono svantaggi. L'opzione prescelta comporta vantaggi netti per le Forze di polizia dei due Paesi, destinatarie dirette dell'Accordo, in quanto viene rafforzata la cooperazione di polizia adeguandola alle attuali esigenze dei due Paesi. Essa presenta, altresì, vantaggi per i cittadini dei due Paesi, in relazione alle finalità dell'Accordo, connesse al rafforzamento dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, con riflessi positivi sulla sicurezza pubblica.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti.

I destinatari diretti dell'Accordo, che corrispondono agli organi preposti all'attuazione, si scambiano informazioni, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, al fine di prevenire e di contrastare i fenomeni criminali.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non sono state considerate altre opzioni regolatorie, in quanto, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione (accordo che comporta oneri), è necessaria una legge di ratifica.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Non sussistono condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento.

L'Accordo non produrrà impatto sull'organizzazione dell'amministrazione, in quanto le materie e gli istituti previsti nell'atto internazionale rientrano nelle normali attribuzioni degli organi internazionali competenti alla sua esecuzione. Sotto il profilo economico, l'Accordo sarà finanziato attraverso le modalità indicate nella legge di ratifica.

SEZIONE 6. L'INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE.

L'intervento regolatorio — che attiene prioritariamente alla materia della sicurezza pubblica — potrà incidere positivamente sul mercato, soprattutto sotto il profilo della competitività, in relazione agli attesi riflessi positivi connessi al rafforzamento della cooperazione bilaterale nel contrasto alla criminalità organizzata.

SEZIONE 7. LE MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

I soggetti preposti all'applicazione dell'Accordo sono, per la Repubblica italiana, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e, per il Governo degli Stati Uniti d'America, il Dipartimento di giustizia e il Dipartimento per la sicurezza interna. Le competenti autorità nazionali si comunicheranno i rispettivi punti di contatto per consentire l'accesso alle interrogazioni automatizzate.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

I destinatari diretti dell'Accordo, che corrispondono agli organi preposti all'attuazione, sono direttamente informati del suo contenuto, anche in relazione alla diretta partecipazione degli stessi alla fase di negoziato. Essendo, peraltro, l'Accordo sottoposto a ratifica parlamentare, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero dell'interno seguirà lo sviluppo e l'effettiva attuazione dell'Accordo, con la verifica diretta, attraverso i propri uffici coinvolti, delle informazioni scambiate e delle attività effettivamente espletate.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a VIR.

A cura del Ministero dell'interno, con cadenza biennale, si procederà alla prescritta relazione di verifica dell'impatto regolatorio, che terrà conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti a seguito delle interrogazioni automatizzate.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a 10.164.000 euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

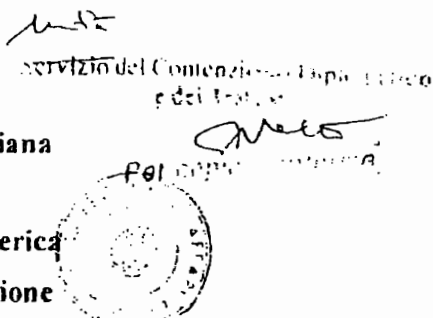
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Accordo fra
il Governo della Repubblica Italiana
e
il Governo degli Stati Uniti d'America
sul rafforzamento della cooperazione
nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità



Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America (di seguito "le Parti"),

Mossi dal desiderio di cooperare più efficacemente come partner nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, in particolare al terrorismo,

Riconoscendo che la condivisione di informazioni è una componente essenziale dell'azione di contrasto alle forme gravi di criminalità e, in particolare, al terrorismo,

Riconoscendo l'importanza della prevenzione e della lotta alle forme gravi di criminalità, in particolare al terrorismo, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo, segnatamente il diritto alla riservatezza della sfera privata;

Ispirandosi alla Convenzione riguardante l'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale, fatta a Prüm il 27 maggio 2005,

Intenzionati a rafforzare e incoraggiare la cooperazione fra le Parti in uno spirito di partenariato fondato su criteri di disponibilità delle informazioni e di reciprocità, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali e con la normativa internazionale applicabile anche in materia di protezione dei dati personali,

Convengono quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo,

1. Per profilo del DNA (schema identificativo del DNA) si intende un codice alfabetico o numerico che rappresenta una serie di caratteristiche identificative della parte non codificante del campione di DNA umano analizzato, vale a dire la struttura molecolare particolare dei vari loci del DNA.
2. Per dati personali si intende qualsiasi informazione relativa ad una persona fisica identificata o identificabile (il "soggetto interessato"), inclusi i dati di riferimento, di cui al comma 4 del presente articolo, che sono riconducibili ad un soggetto.

3. Per trattamento dei dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, memorizzazione, adattamento o modifica, ordinamento, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, nonché blocco o eliminazione attraverso la cancellazione o la distruzione dei dati personali.
4. Per dati di riferimento si intendono il profilo del DNA e i relativi riferimenti (dati identificativi del DNA) o i dati dattiloscopici e i relativi riferimenti (dati identificativi delle impronte digitali). I dati di riferimento non devono contenere alcun elemento che consenta l'identificazione diretta del soggetto interessato. I dati di riferimento non riconducibili ad un individuo (non tracciabili) devono essere riconoscibili come tali.

Articolo 2

Scopo e obiettivi del presente accordo

1. Lo scopo del presente accordo è il rafforzamento della cooperazione fra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti nella prevenzione e nell'attività investigativa di contrasto alle forme gravi di criminalità. Esso non incide sulle procedure di assistenza giudiziaria internazionali vigenti.
2. La facoltà di interrogazione prevista dal presente accordo è esercitata unicamente per la prevenzione e per l'attività investigativa di contrasto alle forme gravi di criminalità, compreso il caso in cui per un soggetto identificato alla frontiera siano necessari ulteriori accertamenti.

Articolo 3

Dati dattiloscopici

Ai fini dell'attuazione del presente accordo, le Parti garantiscono la disponibilità dei dati di riferimento contenuti nei sistemi nazionali automatizzati di identificazione delle impronte digitali di cui all'articolo 1, paragrafo 4, creati per la prevenzione dei reati e le relative indagini. I dati di riferimento contengono unicamente i dati dattiloscopici ed un riferimento.

Articolo 4

Interrogazione automatizzata dei dati dattiloscopici

1. Per la prevenzione e le indagini relative alle forme gravi di criminalità le Parti autorizzano i rispettivi punti di contatto nazionali, di cui all'articolo 5, ad accedere ai dati di riferimento dei loro sistemi automatizzati di identificazione delle impronte digitali all'uopo creati, con la facoltà di procedere ad interrogazioni automatizzate tramite il raffronto dei dati dattiloscopici. Le interrogazioni possono essere effettuate solo caso per caso e nel rispetto della legislazione nazionale delle Parti.

2. Il confronto dei dati dattiloscopici con i dati di riferimento conservati dalla Parte responsabile dello schedario viene effettuato dai punti di contatto nazionali interroganti mediante trasmissione automatizzata dei dati di riferimento necessari per una chiara concordanza.

Articolo 5

Punti di contatto nazionali e accordi di attuazione

1. Per la trasmissione dei dati di cui all'articolo 4 ciascuna Parte designa uno o più punti di contatto nazionali. Le competenze dei predetti punti di contatto e le modalità di accesso alle banche dati sono disciplinate dalla legislazione nazionale della Parte che designa il punto di contatto.
2. Le modalità tecniche e procedurali relative alle interrogazioni effettuate ai sensi dell'articolo 4, compresi eventuali limiti quantitativi delle richieste, sono definite in una o più intese di attuazione. Tali intese includeranno anche un gruppo esaustivo di reati, che formeranno oggetto di cooperazione ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali, punibili con una pena privativa della libertà superiore nel massimo ad un anno o con pene più severe.

Articolo 6

Trasmissione di ulteriori dati personali e di altre informazioni

Qualora si constati la concordanza di dati dattiloscopici nell'ambito della procedura di cui all'articolo 4, la trasmissione di altri dati personali disponibili nonché di altre informazioni concernenti i dati di riferimento avviene in base alle procedure della Parte richiesta, nel rispetto della propria legislazione nazionale.

Articolo 7

Interrogazione automatizzata dei profili del DNA

1. Per la prevenzione e le indagini relative alle forme gravi di criminalità, e solo qualora consentito dalle rispettive legislazioni nazionali, i punti di contatto nazionali di cui all'articolo 8 possono accedere ai dati di riferimento contenuti nei propri schedari di profili del DNA con la facoltà di procedere ad interrogazioni automatizzate tramite il raffronto dei profili del DNA. Le interrogazioni possono essere effettuate unicamente caso per caso e nel rispetto della legislazione nazionale della Parte interrogante e dei termini degli accordi o delle intese di attuazione di cui all'articolo 8.
2. Se nell'ambito di una interrogazione automatizzata si constata una concordanza tra un profilo del DNA trasmesso e profili del DNA registrati nello schedario dell'altra Parte, al punto di contatto nazionale interrogante sono notificati per via automatizzata i dati di riferimento con cui è stata trovata una concordanza. Qualora non si riscontri alcuna concordanza, ne viene data comunicazione in maniera automatizzata.



Articolo 8**Punto di contatto nazionale e accordi di attuazione**

1. Per la trasmissione dei dati di cui all'articolo 7 ciascuna Parte designa un punto di contatto nazionale. Le competenze dei predetti punti di contatto e le modalità di accesso alle banche dati sono disciplinate dalla legislazione nazionale della Parte che designa il punto di contatto.
2. Le modalità tecniche e procedurali relative alle interrogazioni effettuate ai sensi dell'articolo 7, compresi eventuali limiti quantitativi delle richieste, sono definite in uno o più accordi o intese di attuazione. Tali accordi o intese includeranno anche un gruppo esaustivo di reati, che formeranno oggetto di cooperazione ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali, punibili con una pena privativa della libertà superiore nel massimo ad un anno o con una pena più severa.

Articolo 9**Trasmissione di ulteriori dati personali e di altre informazioni**

Qualora si constati la concordanza di profili del DNA nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, la trasmissione di altri dati personali nonché di altre informazioni concernenti i dati di riferimento avviene in base alle procedure della Parte richiesta e nel rispetto della propria legislazione nazionale.

Articolo 10**Trasmissione di dati personali e di altre informazioni per prevenire
le forme gravi di criminalità incluso il terrorismo**

1. Per la prevenzione delle forme gravi di criminalità incluso il terrorismo le Parti, in singoli casi, per gli scopi del presente accordo, anche senza che sia loro richiesto, possono trasmettere ai rispettivi punti di contatto nazionali di cui al paragrafo 5, con le modalità e nel rispetto della propria legislazione nazionale, i dati personali di cui al paragrafo 2, ove ciò sia necessario perché particolari circostanze fanno presumere che il soggetto(i) interessato(i):
 - a. commetterà o ha commesso reati terroristici o di matrice terroristica, oppure reati legati ad un gruppo o associazione terroristica, secondo la definizione di tali reati formulata dalla legislazione nazionale della Parte trasmittente; oppure
 - b. sta ricevendo o ha ricevuto un addestramento per commettere i reati di cui al sottoparagrafo a);
 - c. commetterà o ha commesso un reato grave, ovvero partecipa ad un gruppo o ad una associazione di criminalità organizzata.
2. I dati personali da trasmettere comprendono, se disponibili, anche il cognome, i nomi, i nomi precedenti, altri nomi, alias, varianti ortografiche dei nomi, il sesso, la data e il luogo di nascita, le attuali e le precedenti nazionalità, il numero di passaporto, numeri di altri documenti d'identità e dati dattiloscopici, nonché la descrizione di qualsiasi precedente giudiziario o delle circostanze che hanno dato origine alla presunzione di cui al paragrafo 1.

3. La Parte che trasmette i dati può, nel rispetto della propria legislazione nazionale, fissare le condizioni relative all'utilizzo di tali dati da parte dell'autorità ricevente. Se la Parte ricevente accetta tali dati, è soggetta a tali condizioni.
4. Non possono imporsi restrizioni generiche rispetto agli standard giuridici della Parte ricevente per il trattamento dei dati personali come condizione per la trasmissione dei dati ai sensi del paragrafo 3.
5. Oltre ai dati personali di cui al paragrafo 2, le Parti possono trasmettersi reciprocamente dati non personali relativi ai reati di cui al paragrafo 1.
6. Ciascuna Parte designa uno o più punti di contatto nazionali per lo scambio di dati personali e di altre informazioni con i punti di contatto dell'altra Parte, ai sensi del presente articolo. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile.

Articolo 11

Riservatezza e protezione dei dati

1. Le Parti riconoscono che la gestione e il trattamento dei dati personali vicendevolmente acquisiti sono di importanza cruciale per la compiuta attuazione del presente accordo, e che ciascuna Parte garantisca un equivalente livello di protezione dei dati personali.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali con imparzialità e in conformità con le rispettive leggi:
 - a. assicurano che i dati personali forniti siano adeguati e pertinenti rispetto allo specifico scopo della trasmissione;
 - b. conservano i dati personali soltanto per il tempo necessario allo specifico scopo per il quale sono stati forniti o ulteriormente trattati ai sensi del presente accordo; e
 - c. garantiscono che i dati personali eventualmente inesatti siano tempestivamente sottoposti all'attenzione della Parte ricevente, affinché siano adottate le appropriate misure correttive.

Articolo 12

Limite al trattamento ai fini della protezione dei dati personali e di altre informazioni

1. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 3, ciascuna Parte può trattare i dati acquisiti ai sensi del presente accordo:
 - a. per la finalità delle proprie indagini criminali;
 - b. per prevenire una grave minaccia alla propria pubblica sicurezza;
 - c. nei propri procedimenti giudiziari non penali o amministrativi direttamente connessi alle indagini di cui alla lettera a); oppure
 - d. per qualsiasi altro scopo, soltanto con il previo consenso della Parte che ha trasmesso i dati.



2. Le Parti non comunicano i dati forniti, ai sensi del presente accordo, ad alcuno Stato terzo, organismo internazionale o soggetto privato, senza il consenso della Parte che ha fornito i dati e senza le appropriate garanzie.
3. Una Parte può effettuare un'interrogazione automatizzata degli schedari di DNA o dati dattiloscopici dell'altra Parte, a norma degli articoli 4 o 7, e trattare i dati ottenuti attraverso tale interrogazione, compresa la comunicazione dell'esistenza o meno di un riscontro positivo, unicamente al fine di:
 - a. accertare la concordanza tra i profili DNA o i dati dattiloscopici raffrontati;
 - b. predisporre e inoltrare una successiva domanda di assistenza conformemente alla legislazione nazionale, incluse le norme sull'assistenza giudiziaria, in caso di concordanza dei dati; oppure
 - c. effettuare la registrazione, secondo quanto richiesto o consentito dalla propria legislazione nazionale.
4. La Parte che gestisce lo schedario può trattare i dati che le vengono trasmessi dalla Parte che interroga nel corso dell'interrogazione automatizzata di cui agli articoli 4 e 7 solo se tale trattamento è necessario per realizzare un raffronto, rispondere per via automatizzata all'interrogazione o effettuare la registrazione ai sensi dell'articolo 14. Al termine del raffronto o della risposta automatizzata alle interrogazioni, i dati trasmessi sono immediatamente cancellati, a meno che non sia necessario un ulteriore trattamento per le finalità di cui al presente articolo, paragrafo 3, lettere b) e c).

Articolo 13

Rettifica, blocco e cancellazione dei dati

1. A richiesta della Parte trasmittente, la Parte ricevente è tenuta a rettificare, bloccare o cancellare, conformemente alla propria legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente accordo che siano inesatti o incompleti, oppure se la propria raccolta o ulteriore trattamento contravviene al presente accordo o alle norme applicabili alla Parte trasmittente.
2. Quando una Parte viene a conoscenza dell'inesattezza dei dati ricevuti dall'altra Parte, ai sensi del presente accordo, adotta tutte le appropriate misure per prevenire che si faccia erroneamente affidamento su tali dati, includendo in particolare l'integrazione, la cancellazione o la rettifica di tali dati.
3. Ciascuna Parte informa l'altra se viene a conoscenza che i dati materiali da essa trasmessi all'altra Parte o ricevuti dall'altra Parte, ai sensi del presente accordo, sono inesatti od inattendibili o destano seri dubbi.

Articolo 14

Documentazione

1. Ciascuna Parte conserva una registrazione della trasmissione e del ricevimento dei dati comunicati all'altra Parte, ai sensi del presente accordo. Tale registrazione serve a:
 - a. garantire un efficace controllo sull'ammissibilità della trasmissione e sulla protezione dei dati, conformemente alla legislazione nazionale di ciascuna Parte;

b. consentire alle Parti di esercitare appieno i diritti loro conferiti in virtù degli articoli 12 e 16; e

c. garantire la sicurezza dei dati.

La registrazione comprende:

a. Le informazioni sul dato trasmesso e i motivi che hanno originato la trasmissione;

b. la data della trasmissione; e

c. il destinatario dei dati qualora gli stessi siano forniti ad altri soggetti.

I dati registrati sono protetti da idonee disposizioni contro ogni uso non conforme e altri usi impropri e sono conservati per due anni. Dopo la scadenza del termine di conservazione, i dati registrati sono immediatamente cancellati, salvo che ciò sia contrario alla legislazione nazionale, incluse le norme applicabili in materia di protezione e conservazione dei dati.

Articolo 15

Sicurezza dei dati

Ogni Parte adotta le necessarie misure tecniche a livello organizzativo per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dalla diffusione, dall'alterazione o dall'accesso non autorizzati o da qualsiasi tipo di trattamento non consentito. In particolare, le Parti adottano le opportune misure al fine di garantire che ai dati personali accedano esclusivamente le persone autorizzate.

Le intese di attuazione che disciplinano le procedure di interrogazione automatizzata degli schedari del DNA e dei dati dattiloscopici ai sensi degli articoli 4 e 7 prevedono:

a. un uso appropriato delle moderne tecnologie al fine di garantire la tutela, la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei dati;

b. l'impiego di procedure di crittazione e di autorizzazione riconosciute dalle competenti autorità allorché si ricorre a reti generalmente accessibili; e

c. un dispositivo che garantisca lo svolgimento delle sole interrogazioni ammissibili.

Articolo 16

Trasparenza – fornitura delle informazioni ai soggetti interessati

Il presente accordo non interferisce con gli obblighi giuridici delle Parti, come enunciato nelle rispettive legislazioni, di fornire ai soggetti interessati le informazioni relative alle finalità del trattamento e all'identità del controllore dei dati, ai destinatari o categorie di destinatari, all'esistenza del diritto di accesso e del diritto di rettifica dei dati che li riguardano, nonché di fornire qualsiasi altra informazione quali il fondamento giuridico dell'operazione di trattamento cui sono destinati i dati, i limiti temporali per la memorizzazione dei dati e il diritto di ricorso, nel rispetto delle predette legislazioni.

Tali informazioni possono essere negate conformemente alle rispettive legislazioni delle Parti, incluso il caso in cui la fornitura di tali dati possa pregiudicare:

a. le finalità per le quali i dati sono stati richiesti, ottenuti o trattati;



- b. indagini o procedimenti giudiziari condotti dalle competenti autorità della Repubblica Italiana o dalle competenti autorità degli Stati Uniti; o
- c. i diritti e le libertà di terzi.

Articolo 17

Informazione

Previa richiesta, la Parte ricevente informa la Parte trasmittente in merito al trattamento dei dati forniti e al risultato conseguito. La Parte ricevente garantisce la tempestiva comunicazione della risposta alla Parte trasmittente.

Articolo 18

Rapporti con altri accordi e con il diritto interno

1. Il presente accordo non limita né pregiudica le disposizioni di qualunque trattato o altro accordo, i rapporti in atto in materia di applicazione della legge o la normativa nazionale che consentono la condivisione delle informazioni tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti.
2. Il presente accordo non conferisce diritti ad alcun soggetto privato, neppure ad acquisire, eliminare od escludere qualsiasi elemento di prova, oppure ad impedire la condivisione dei dati personali. Tuttavia, i diritti esistenti a prescindere dal presente accordo non sono pregiudicati.

Articolo 19

Consultazioni

1. Le Parti si consultano regolarmente sull'applicazione delle disposizioni del presente accordo.
2. In caso di controversie sull'interpretazione o applicazione del presente accordo, le Parti si consultano al fine di agevolarne la risoluzione.

Articolo 20

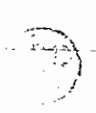
Spese

Ciascuna Parte onora le spese sostenute dalle proprie autorità nell'applicazione del presente accordo. In casi particolari le Parti possono concordare intese diverse, nel rispetto della rispettiva legislazione nazionale.

Articolo 21

Durata dell'accordo

Il presente accordo resta in vigore a tempo indeterminato. Entrambe le Parti possono recedere dal presente accordo con preavviso scritto di tre mesi da inviarsi all'altra Parte. Le disposizioni del presente accordo continuano ad applicarsi ai dati forniti anteriormente a tale cessazione.



Articolo 22**Modifiche**

1. Su richiesta di una delle Parti esse avviano le consultazioni per la modifica del presente accordo.
2. Il presente accordo può essere modificato con accordo scritto delle Parti in qualsiasi momento.

Articolo 23**Organi preposti all'applicazione dell'accordo**

Gli organi preposti all'applicazione del presente accordo sono:

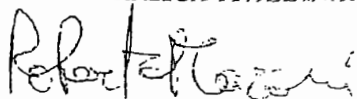
- per il Governo della Repubblica Italiana: il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno;
- per il Governo degli Stati Uniti d'America: il Dipartimento di Giustizia e il Dipartimento per la Sicurezza Interna.

Articolo 24**Entrata in vigore**

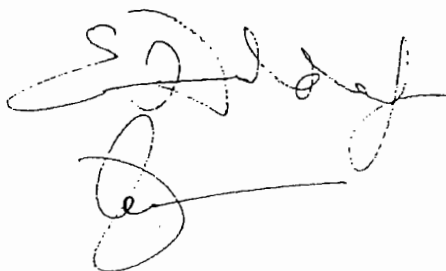
Il presente accordo entra in vigore alla data della nota più recente che esaurisce uno scambio di note diplomatiche tra le Parti con le quali le stesse si informano ufficialmente del completamento delle proprie procedure interne applicabili ai fini dell'entrata in vigore. Le disposizioni degli articoli da 7 a 9 non si applicano fino alla conclusione degli accordi o intese di attuazione di cui all'articolo 8 e alla data della nota più recente che esaurisce uno scambio di note diplomatiche tra le Parti indicanti che ognuna di esse è in condizione di applicare tali articoli su base reciproca. Lo scambio ha luogo soltanto se le legislazioni di entrambe le Parti consentono il tipo di rilevamento del DNA di cui agli articoli da 7 a 9.

Fatto a Roma, il 28 maggio del 2009, in duplice copia, nella lingua italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA:



PER IL GOVERNO DEGLI
STATI UNITI D'AMERICA:



PAGINA BIANCA

€ 4,00



16PDL0062980